COMUNE DI MONTEVEGLIO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale **n. 39 del 7.6.2010**

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione

1. Il Comune di Monteveglio è un ente locale autonomo a base democratica che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

2. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso i principi e gli istituti di cui al presente statuto, fermo restando i limiti fissati dalla Legge e dalla Costituzione.

Art. 2 Autonomia e sussidiarietà

1. Il Comune è dotato di autonomia statuaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Tali funzioni sono svolte dal Comune anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. In quest'ultimo caso i cittadini e le loro formazioni sociali agiscono secondo gli indirizzi del Comune e sono responsabili del loro operato nei confronti dello stesso.

Art. 3 – Finalità e funzioni

1. Il Comune, in attuazione dei principi di eguaglianza, solidarietà, giustizia, associazionismo, pace e cooperazione concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, al fine di assicurare la pari dignità sociale di tutti i cittadini.

2. Il Comune nell'ambito dei propri poteri garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza, pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto delle diverse culture, religioni ed etnie**;** svolge le funzioni amministrative di pianificazione territoriale dell'area comunale; viabilità, traffico e trasporti; polizia amministrativa; tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; difesa del suolo e delle risorse idriche; smaltimento dei rifiuti; servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale; servizi nei settori

sociale, sanità, scuola, formazione professionale, promozione della cultura in ogni suo aspetto.

Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, di concerto con la Regione, la Provincia e gli altri Enti Locali.

2. Nell'ambito di tale attività programmatoria viene assicurata la partecipazione democratica dei cittadini, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Art. 5 - Elementi distintivi: il territorio, la sede Comunale, lo stemma, il Gonfalone.

1. Il territorio del Comune di Monteveglio è composto, oltre che dal Capoluogo, dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità locale: Stiore–Oliveto; Ziribega; Montebudello; esso si estende su di una superficie di 32,57 Kmq. e confina con i Comuni di Bazzano, Crespellano, Castello di Serravalle, Monte S.Pietro e Savignano S/P.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo, P.zza della Libertà. Esso è luogo di riunione della Giunta, del Consiglio e degli altri organi elettivi.
Per circostanze eccezionali, il Sindaco può disporre la riunione degli organi comunali in altro luogo.

3. Il Comune ha il proprio stemma araldico ed il gonfalone, le cui caratteristiche sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 6 - Albo pretorio e informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nella sede municipale è allestito l'Albo Pretorio Comunale mentre nelle frazioni può essere destinato uno spazio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia necessario sottoporre a forme di pubblicità.

3. Al fine di dare la massima informazione sulle proprie attività, l'Amministrazione Comunale si potrà avvalere dei mezzi offerti dalla tecnologia informatica e delle telecomunicazioni.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 – Organi comunali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO I - IL CONSIGLIO

Art. 8 - Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino ad elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Il Consiglio Comunale**,** organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa:

a) esercita le potesta' e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e nelle norme regolamentari;

b) impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità trasparenza, e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità;

c) nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;

d) ispira la propria azione al principio della solidarietà;

e) formula gli indirizzi di carattere generale che consentono l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi al fine di armonizzarsi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

f) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;

g) partecipa, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

4. Gli atti fondamentali adottati dal Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, purché non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, solo qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta le dimissioni di tali organi.

7. Il Sindaco e la Giunta sono revocati dalla carica e cessano dalle funzioni nel caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con votazione palese resa per appello nominale, approvi una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco cui compete anche la fissazione dell'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto in ogni caso alla convocazione quando lo richiede almeno un quinto dei consiglieri comunali. In quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inserite nell'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consigliare.

2. Le convocazioni del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. Le sedute ordinarie devono essere convocate e comunicate ai consiglieri almeno cinque
giorni prima del giorno stabilito per la riunione; quelle straordinarie almeno tre giorni prima.
In caso di urgenza le sedute del Consiglio possono essere convocate con un anticipo di ventiquattro ore.

4. La convocazione è comunicata a ciascun consigliere mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno. La comunicazione, su richiesta del consigliere, è notificata o presso il luogo di residenza anagrafica o presso la sede locale del partito politico o associazione di appartenenza o altro domicilio eletto dal consigliere.
Ai fini della convocazione l'invio della comunicazione a mezzo fax o tramite posta elettronica ha valore di notifica, purché vi sia l'assenso scritto del consigliere interessato.

5. In casi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato con altri argomenti in aggiunta a quelli per i quali è stata effettuata la convocazione. Tale integrazione può essere comunicata a mezzo di telegramma almeno dodici ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. Un argomento non inserito all'ordine del giorno può essere trattato quando alla seduta del Consiglio Comunale siano presenti tutti i componenti, non vi siano obiezioni e vi sia un'adeguata conoscenza dell'oggetto da parte dei consiglieri.

7. La documentazione relativa alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 3 giorni prima della adunanza.

8. L'elenco degli argomenti da trattare, allegato anche agli avvisi di convocazione, deve essere affisso all'albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Art. 10 - Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale e' convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti; presa d'atto delle dichiarazione dei consiglieri sulle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della normativa vigente; eventuale surroga dei consiglieri;

- comunicazione del Sindaco in ordine alla avvenuta nomina del Vicesindaco e degli Assessori.

3. Agli adempimenti di cui al comma precedente, il Consiglio provvede in seduta pubblica e a voto palese.

4. Nel corso della prima seduta, il Sindaco giura fedeltà alla Costituzione e alle leggi dello Stato.

Art. 11 – Linee programmatiche

1. Entro trenta giorni dalla prima adunanza deve essere convocato il Consiglio Comunale per la presentazione, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. La proposta relativa alle linee programmatiche, di cui al comma precedente, dovrà essere depositata presso la segreteria comunale almeno due giorni prima della seduta per consentirne l'esame al fine della successiva discussione consiliare.

3. Ciascun consigliere, infatti, ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

4. Agli indirizzi approvati, con voto palese ed a maggioranza dei consiglieri assegnati, deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e degli uffici. Essi possono essere pubblicati nelle forme ritenute opportune.

5. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.

6. Nel corso del mandato, nel caso in cui dovessero emergere nuove esigenze locali, è facoltà del Consiglio provvedere in seduta straordinaria ad integrare le linee programmatiche con adeguamenti strutturali ed eventuali modifiche.

7. Al termine del mandato politico-amministrativo è presentata dal Sindaco al Consiglio il
rendiconto dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 12 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera con intervento di almeno la meta' del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano maggioranze diverse.

Art. 13 - Pubblicità delle sedute e delle votazioni

1. Salvi i casi previsti dal regolamento consiliare, le sedute del Consiglio Comunale sono
pubbliche e le votazioni hanno luogo con voto palese.

Art. 14 - Commissioni Consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio si può avvalere di commissioni costituite al proprio interno con criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ogni gruppo.

2. La presidenza delle Commissioni consiliari di controllo e garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni secondo le modalità indicate dal regolamento. In ogni caso, nel procedere a tale attribuzione, si dovrà tenere conto di tutti i gruppi di minoranza presenti nel Consiglio.

3. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di
voto.

4. Le Commissioni, distinte in permanenti, temporanee e speciali, saranno disciplinate nei poteri consultivi, redigenti e referenti, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

5. Esse non hanno poteri deliberativi, ma concorrono alla formazione delle proposte da sottoporre all'organo consiliare.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 15 - Commissioni di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni di indagine sulle attività dell’amministrazione, precisando nel fine, l’ambito di esame, i tempi concessi e la eventuale possibilità di avvalersi di professionisti interni.

2. La Commissione è composta da cinque consiglieri individuati con votazione segreta

da liste contenenti non più di tre nominativi; risultano eletti i consiglieri più votati e le minoranze consiliari devono essere rappresentate.

3. Le Commissioni possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto delle indagini, hanno facoltà di interrogare i dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta utile.

Art. 16 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione motivata sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

5. Inoltre i consiglieri comunali, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di ottenere:

a) dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

6. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela o affinità entro il quarto grado, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dalla adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il Regolamento può definire i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi. L'obbligo di astensione non sussiste per i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

7. I Consiglieri che non intervengono a due sedute ordinarie consecutive, nelle quali sono poste all'ordine del giorno gli argomenti di cui al comma 2 dell'art. 9, sono dichiarati decaduti, se non presentano motivate giustificazioni. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il Consiglio deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento consiliare, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale. Contestualmente dovrà pervenire l'indicazione del nome del capogruppo.

2. I gruppi consiliari possono essere individuati solo nelle corrispondenti liste che si sono presentate alle elezioni o nei partiti il cui simbolo era ricompreso nella scheda elettorale. I relativi capigruppo devono essere individuati nei consiglieri non componenti la Giunta.

3. E' riconosciuta la possibilità di costituire un gruppo consiliare misto, nel quale confluiranno quei consiglieri che nel corso del mandato decidano di distaccarsi dal proprio originario gruppo consiliare; anche il gruppo misto designerà un proprio capogruppo.

4. Può essere istituita presso il Comune di Monteveglio la conferenza dei capigruppo , il cui funzionamento e le specifiche attribuzioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 18 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La stessa maggioranza e' richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO II - IL SINDACO

Art. 19 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge,
rappresenta il Comune.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, sovrintende alle

verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce le direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti

e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha, inoltre, poteri di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche di governo approvati dal Consiglio Comunale.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai

regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

6. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio previa autorizzazione della Giunta Comunale. In relazione alla natura e alla rilevanza del giudizio egli può delegare un componente della Giunta o un responsabile di settore a rappresentare in sua vece il Comune.

Per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace il Sindaco provvede con proprio atto alla costituzione in giudizio e all'eventuale delega ad altro soggetto.

Art. 20 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è titolare di funzioni di amministrazione, in particolare:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e coordina iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dagli artt. 35 e seguenti del presente Statuto ;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
g) secondo le modalità definite dall'apposito regolamento, nomina i responsabili dei settori, degli uffici e dei servizi nonché attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dalla legge, da questo Statuto e dal Regolamento comunale;
h) può designare in piena autonomia e discrezionalità un proprio segretario scelto tra i dipendenti comunali; diversamente può proporre alla Giunta un proprio collaboratore con nomina fiduciaria e a tempo determinato;
i) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli

esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 21 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati; può disporre, inoltre, l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta**.**

Art. 22 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare; nonché le interpellanze secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 23 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 24 – Impedimento e dimissioni del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e sino a tali elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione. Decorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 25 - Il Vicesindaco

1. Il Sindaco attribuisce funzioni vicarie ad un Assessore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione come previsto dalla legge .

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, il Sindaco e' sostituito dall'assessore più anziano d'età.

Art. 26 - Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune stesso nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27 – La Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

3. Tale organo riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività.

Art. 28 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e un numero massimo di sei assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
Spetta al Sindaco determinare il numero dei componenti della Giunta entro il limite sopra indicato.

2. Nel caso in cui, nel corso della legislatura, si intenda apportare una modifica alla iniziale composizione della Giunta, il Sindaco ne individuerà, con apposito decreto, la

concreta composizione e ne darà comunicazione nel corso del primo Consiglio successivo alla modifica.

3. Gli assessori normalmente sono scelti tra i consiglieri; tuttavia il Sindaco può decidere
di nominare assessori “esterni”, nel numero massimo di due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli assessori “esterni” possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella
discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 29 - Assessori

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima
seduta successiva alle elezioni.

I decreti di nomina devono essere sottoscritti per accettazione dai designati e copia viene depositata presso la Segreteria Generale.

2. Essi coadiuvano il Sindaco nelle funzioni di sovraintendenza al funzionamento dei
servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti nelle materie e per le competenze determinate dal Sindaco nell’atto di nomina. In tale ambito svolgono funzioni istruttorie e propositive nei confronti della Giunta.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva al decreto di revoca; contestualmente alla revoca provvede alla nomina dei nuovi componenti della Giunta.

4. Gli assessori possono rinunciare alla loro nomina, presentando le dimissioni al Sindaco
che deve darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla loro presentazione; le dimissioni sono efficaci dalla data di presentazione. A decorrere da tale data il Sindaco ha quindici giorni di tempo per sostituire gli assessori dimissionari.

La rinuncia all’incarico su alcune materie di assessorato non comporta le dimissioni dalla carica di assessore.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli
istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di coniugio, di parentela e di affinità entro il terzo grado.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno
della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 30 – Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge l'attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e ad esse partecipa il Segretario comunale; per la loro validità è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Alle sedute della Giunta potranno, inoltre, partecipare i responsabili di settore.

5. Le deliberazioni di Giunta sono valide se adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è stabilita una maggioranza speciale.

6. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti, che, ai sensi di legge o del presente Statuto non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

Art. 31 - Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutta la popolazione all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche in forma decentrata. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, secondo i principi fissati nel presente statuto e relativo regolamento.

3. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

4. A tal fine si individuano le seguenti organizzazioni, quali forme di partecipazione popolare:

a) i Comitati Frazionali, operanti in ambito frazionale.
b) le Consulte, operanti in ambito comunale su temi specifici;

c) i Comitati di rappresentanza attivati per determinati servizi pubblici.

Tale elenco non presenta carattere esaustivo.

5. Sulle risoluzioni adottate dai suddetti organismi gli organi elettivi competenti hanno l'obbligo di pronuncia.

6. Con regolamento saranno definite le specifiche forme di partecipazione organizzate di cui al comma precedente, le modalità di nomina dei relativi organismi ed i modi di funzionamento.

Art. 32 - Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena Autonomia appartiene a tutti i cittadini.

3. Il Sindaco, quando lo ritiene utile o necessario, convoca assemblee di cittadini e/o assemblee specifiche per argomento.

Art. 33 - Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, su richiesta della Giunta, di 1/3 (un terzo) dei consiglieri o di almeno 200 elettori, delibera la consultazione dei cittadini singoli o associati su argomenti di loro interesse, purché di competenza locale. Le modalità e le forme di svolgimento di tali consultazioni sono disciplinate da apposito regolamento, fermo restando il divieto di procedere in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 34 - Istanze, Petizioni e Proposte

1. Tutti i cittadini residenti o comunque operanti nel Comune di Monteveglio hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza, istanze, petizioni e proposte diretti a promuovere interventi di competenza comunale per la tutela di interessi collettivi.

2. L’istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, è volta a conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede ad esaminarla e a dare risposta al cittadino entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. La petizione, sottoscritta da almeno 100 cittadini, è volta a sollecitare l’intervento dell’Amministrazione su questioni di interesse generale o ad esporre comuni necessità ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede alla sua tempestiva assegnazione all’organo competente.

4. Il Sindaco provvede a comunicare al primo sottoscrittore della petizione l’organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro sessanta giorni.

5. La proposta, sottoscritta da almeno 200 cittadini, è volta a proporre l'adozione di un atto amministrativo. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato, la valutazione delle spese presunte che l'intervento richiesto comporta.

6. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 3 e 4.

7.L'Amministrazione assicura la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni, proposte.

Art. 35 – Referendum

1. Al fine di migliorare il rapporto tra i cittadini e l'amministrazione comunale possono

essere indetti referendum, su materie di esclusiva competenza locale, secondo le modalità e le forme disciplinate dal presente Statuto e dal relativo regolamento comunale, di cui al comma 8.

2. Sono ammessi referendum consultivi, abrogativi, propositivi e abrogativi-propositivi.

3. I referendum di cui al comma precedente non possono mai avere ad oggetto norme

regolamentari tributarie e tariffarie.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.

6. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Se l'esito della consultazione è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

8. Le modalità di ammissione e di attuazione del referendum, per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art. 36 - Referendum consultivo

1. Su richiesta di un numero di cittadini pari al 15% degli elettori residenti, il Sindaco

indice referendum per consultare i cittadini sull'argomento indicato.

Art. 37 - Referendum Abrogativo

1. Su richiesta di un numero di cittadini pari al 15% degli elettori residenti, il Sindaco indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

Art. 38 - Referendum Propositivo e abrogativo-propositivo

1. Su richiesta di un numero di cittadini pari al 15% degli elettori residenti, il Sindaco, sentita la Commissione di cui al terzo comma, indice il referendum per determinare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.

2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o di atti generali esistenti, questi devono essere puntualmente indicati.

3. Una Commissione consiliare, istituita al momento della presentazione della richiesta e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l'istanza entro quindici giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con le norme di legge, lo Statuto e gli altri atti generali del Comune, e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Sindaco respinge la richiesta.

Art. 39 - Azione Popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune
innanzi ad ogni giurisdizione.
Le spese di giudizio sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 40 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 41 - Accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Tutti i cittadini possono accedere agli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa ed estrarne copia previa richiesta motivata e pagamento dei soli costi, fatto salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, secondo ulteriori modalità previste dal Regolamento.

2. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali a garanzia di riservatezza di terzi sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il regolamento individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.

4. Il Sindaco, con motivazione e sempre a garanzia della riservatezza di terzi, ha il potere di dichiarare temporaneamente segreti atti o documenti non sottratti all'accesso.

5. Il regolamento inoltre:

a) individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
d) assicura agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

Art. 42 – Istituzione

1. Nell'ambito della Comunità Montana Valle del Samoggia Unione dei Comuni è istituito un ufficio di Difensore Civico intercomunale per assolvere le funzioni per tutti i cittadini dei Comuni partecipanti.

2. Le forme di consultazione per la sua nomina sono previsti in apposito regolamento.

3. Su istanza dei cittadini, o associazioni, ovvero d'ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti Organi del Comune, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini con invito a provvedere.

4. Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.

5. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici Comunali, anche al fine di effettuare accertamenti diretti; ha diritto di visionare gli atti e documenti e di averne copia nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata; può convocare funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'Ufficio.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Art. 43 – Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici, prefissati dagli organi di governo, e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) Una organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi;
b) L'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) L'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 44 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione amministrativa attribuita al Segretario comunale o se nominato al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi secondo le rispettive competenze.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità ed economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 45 – Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme di organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 46 – Responsabili di Settore

1. Il Sindaco, con atto motivato e con le modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione, attribuisce gli incarichi di responsabili di settore secondo attività di

competenza professionale in relazione agli obiettivi del programma amministrativo dell'Ente.
2. La revoca degli incarichi è disposta dal Sindaco, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento, previa consultazione dell'interessato, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Ai Responsabili di Settore compete la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa delle funzioni dell'Ente e la direzione delle unità organizzative con le modalità fissate dal Regolamento.
4. Spetta ai Responsabili di Settore attuare tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnino il Comune verso l'esterno, nonché delle ordinanze per l'osservanza di leggi e regolamenti e l'erogazione delle connesse sanzioni amministrative, che la legge o lo Statuto non riservino agli organi di governo del Comune stesso.
5. Essi predispongono i programmi e gli atti necessari per l'adozione dei provvedimenti riservati agli organi e provvedono all'attuazione dei provvedimenti stessi e degli obiettivi e programmi fissati con gli atti di indirizzo degli organi medesimi. Spettano agli stessi i compiti elencati dalla legge, nonché loro attribuiti dallo Statuto, dai regolamenti o delegati dal Sindaco.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 47 – Segretario Comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.

3. Il Segretario del Comune può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici e dei responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

5.Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti. Qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario svolgerà i compiti sopra richiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.

6. Il Segretario Comunale:

a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

7. Il Segretario comunale, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, ha la responsabilità gestionale nell'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'ente.

Art. 48 – Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

2.Le funzioni di Vicesegretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di settore.

3. Il Vicesegretario coadiuva e collabora con il Segretario Comunale nelle funzioni di sovrintendenza e coordinamento delle strutture organizzative dell'Ente, nei contatti interni ed esterni, nell'azione di armonizzazione dell'attività comunale con le determinazioni degli organi elettivi, partecipando ove necessario alle relative sedute.
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale, il Vicesegretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge, necessarie per l'attività degli organi e degli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

CAPO III - PERSONALE DIRETTIVO

Art. 49 – Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le
relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 50 – Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo i livelli ottimali

di efficacia ed efficienza tra i responsabili del settore che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco

che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

5. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) Predispone, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di settore e di servizio come individuati nel regolamento di organizzazione e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) Autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili di settore;
f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco e dei responsabili di settore;
g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili di settore, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili di settore nei casi in cui siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 51 - Incarichi specialistici a tempo determinato

1. Per comprovate esigenze, la copertura di posti di Responsabile di Settore può avvenire con contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

2. Il Sindaco può, previa adozione di un atto di Giunta comunale adeguatamente motivato, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disporre, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 52 - Collaborazioni esterne

1. Per il raggiungimento di determinati obiettivi, che richiedono una specifica professionalità e che non rientrano tra le attività ordinarie di ciascun Settore, l'Amministrazione può avvalersi di collaborazioni esterne con rapporto di lavoro autonomo, la cui durata non può essere superiore a quella del mandato.

TITOLO V - SERVIZI

Art. 53 - Servizi pubblici locali

1. Si definiscono servizi pubblici locali quelli che hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I l Comune provvede alla istituzione e gestione dei servizi pubblici locali secondo le
modalità e le forme stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

3. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge.

Art. 53 bis - Servizio idrico integrato

Il Comune riconosce il diritto universale all'acqua potabile come bene pubblico e per garantire l'accesso individuale e collettivo a questa risorsa:
- qualifica il servizio idrico integrato come servizio pubblico privo di rilevanza economica,
- mantiene la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato, che sono pubbliche ed inalienabili,
- dispone affinchè la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro,
- assicura ad ogni cittadino, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, la disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero di acqua potabile.

Art. 54 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione dei pubblici servizi e le modalità della loro gestione.

2. Le forme di gestione discrezionalmente utilizzabili dal Comune a seconda dei problemi specifici (economici e tecnici) da risolvere sono le seguenti:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale**,** quando il servizio presenta una rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali privi rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

f) a mezzo di società per azioni con partecipazione pubblica minoritaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 55 – Aziende speciali ed Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di una istituzione, organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento per la revoca degli assessori comunali;
b) il Presidente, nominato dal Sindaco contestualmente agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) il Direttore, al quale appartiene la responsabilità gestionale, è nominato secondo le modalità previste nello statuto dell'azienda o istituzione.

4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente avviene previa approvazione di un documento programmatico da parte del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di revoca del Sindaco.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

7. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. L'azienda e l'istituzione osservano i principi del presente statuto.

Art. 56 – Costituzione e partecipazione a società per azioni

1. Il Comune può promuovere e/o partecipare alla costituzione di società per azioni per la gestione di un servizio pubblico locale.

2. La deliberazione consiliare deve allegare uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con le società a cui è affidata la gestione del servizio.

3. Il Comune non può costituire società a partecipazione totalitaria, né divenire, successivamente alla loro costituzione, unico azionista.

Art. 57 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni, province o altri enti territoriali per la gestione associata di uno o più servizi .

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità e voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 58 – Associazionismo e cooperazione

1. Il sistema di rapporti con gli altri Comuni e la Provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato, utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

2. A tal fine sono individuate le convenzioni fra Comuni e Provincia, i consorzi, l'unione di Comuni e gli accordi di programma.

Art. 59 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l’accordo sia approvato con decreto del Presidente della Provincia e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni.

5. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La disciplina degli accordi di programma si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 60 - Ordinamento e autonomia finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti della legge ai regolamenti.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 61 – Attività finanziaria

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge e regolamento. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

3. Il Comune applica le imposte tenendo conto dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 62 – Beni comunali

1. I beni comunali risultano dall'inventario dei beni demaniali e patrimoniali periodicamente aggiornato secondo eventuali aggiunte e modificazioni.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio possono essere concessi in affitto o in forme analoghe a mezzo convenzioni, mentre i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni dovranno essere impiegati al miglioramento del patrimonio, alla realizzazione di opere pubbliche o in titoli nominativi dello Stato o in via prioritaria all'istituzione di passività onerose se vi sono e non potendole estinguere con normali adempimenti di bilancio.

Art. 63 – Programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e a regolamenti comunali.

2. L'attività finanziaria dell'ente si esplica avendo come riferimento programma e documenti programmatici che individuano le risorse disponibili e gli obiettivi da perseguire.

4. La programmazione dovrà tendere ad un utilizzo ottimale delle risorse.

5. I bilanci saranno elaborati in conformità dei principi fissati dagli strumenti programmatici.

6. Il conto consuntivo è preordinato alla verifica della rispondenza dei risultati raggiunti agli obiettivi programmatici.

Art. 64 – Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissata, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termine di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per i programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 65 – Rendiconto della gestione: conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati

nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime la

valutazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 66 – Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile

del procedimento o del settore secondo l'organizzazione degli uffici e servizi.

1. La determinazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto; la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 67 – Revisore dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità per il revisore

del conto individuando le funzioni di verifica e impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi e i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e il revisore.

2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di incompatibilità all'ufficio di revisore, in

modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci revisori della società per azioni.

Art. 68 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

   a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
   b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
   c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di
contabilità nonché apposita convenzione.

Art. 69 – Controllo economico della gestione

1. Il Regolamento di contabilità può istituire e quindi disciplinare il controllo economico di gestione, svolto da un ufficio appositamente istituito, fermo restando i compiti del Revisore dei Conti previsti dalla legge. Tale ufficio può avvalersi, mediante la stipula di contratti di diritto privata, di esperti esterni all'amministrazione.

2. L'ufficio sottopone a costante e continua osservazione i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello di maggiore efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione. A tal fine l'ufficio elabora indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'idoneità dell'andamento della gestione.

3. Sulla base delle risultanze acquisite dalla osservazione dei fatti gestionali, l'ufficio indirizza i servizi comunali, e se del caso, propone al Sindaco i provvedimenti necessari, dandone comunicazione al Revisore dei Conti. Con riguardo alla attività delle istituzioni per la gestione dei servizi, le direttive dell'ufficio sono indirizzate agli organi competenti di tali strutture e le proposte di adozione dei provvedimenti eventualmente necessari sono rivolte al Presidente dell'istituzione e al Sindaco.

4. L'ufficio partecipa alla elaborazione degli atti di previsione e di programmazione, per assicurare che essi tengano conto sia del grado di efficienza, economicità e produttività già raggiunto dall'amministrazione sia di quello verosimilmente raggiungibile.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 70 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dell'Ente.

2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione nell'Albo Pretorio dell'Ente.

3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto

Art. 71 - Regolamenti Comunali

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

d) non sono abrogati che: - da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale; - da un nuovo regolamento che regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore; - o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.

Art. 72 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. Ai sensi del presente Statuto, l'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale e alla Giunta Comunale.

2. Ad intervenuta esecutività ed omologazione, laddove la stessa sia prevista dalla legge, i regolamenti dovranno essere adeguatamente pubblicizzati nelle forme ritenute più idonee dall'Amministrazione.

Art. 73 – Ordinanze

1. I responsabili di settore emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione delle stesse può richiedere al Prefetto, ove occorra. l'assistenza della forza pubblica. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi le ordinanze devono essere pubblicate nell'albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Art. 74 - Pubblicità

1. Lo Statuto, i Regolamenti, le Ordinanze, i programmi e ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti dell'Ente, oltre alle forme di pubblicità già espressamente previste dalla Legge e dal presente Statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse secondo le modalità espresse dal Regolamento previsto dal presente Statuto.

Art. 75 - Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e al Segretario Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione di direttive per l'applicazione di norme regolamentari, fatta salva l'interpretazione autentica che rimane riservata all'organo emanante.

Art. 76 - Norme finali

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.